



23391/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -

Oggetto

FALLIMENTO

Ud. 10/06/2016 - CC

R.G.N. 27082/2014

Rom 23391
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27082-2014 proposto da:

SELP SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA _____ , presso lo
studio dell'avvocato _____

C.U. + C.I.

, giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO SELP SRL , PROCURATORE GENERALE
REPUBBLICA CORTE APPELLO BRESCIA;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 1188/2014 della CORTE D'APPELLO di
BRESCIA dell'8/10/2014, depositata il 10/10/2014;

C.U.
16.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 27082/2014

“E’ stato dichiarato il fallimento della s.r.l. Selp su iniziativa del P.M. , sulla base delle risultanze istruttorie provenienti da procedimento penale a carico di Giacomo Gallusi nel corso del quale è emersa l’insolvenza della predetta società.

Impugnata la sentenza dichiarativa di fallimento, la corte d’Appello ha respinto il reclamo affermando :

la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 10679 del 2015 ha ritenuto la legittimazione del p.m. a richiedere il fallimento anche la notizia decoctionis è stata appresa nel corso d’indagini penali relative a terzi.

Lo stato d’insolvenza emerge in modo più che adeguato dalle approfondite e corrette valutazioni espresse dall’amministratore giudiziario della società. Il valore delle immobilizzazioni presenta un rilevante sbilancio rispetto alle passività non essendo stata dimostrata una concreta utilizzabilità delle stesse per far fronte alle esposizioni debitorie. Peraltro la valutazione eseguita dal professionista incaricato dall’Amm.tore giudiziario è del tutto affidabile. Le dilazioni concesse ai creditori risultano infine scarsamente rilevanti.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la società fallita affidandosi ai seguenti motivi :

nel primo e secondo motivo viene censurato il riconoscimento della legittimazione attiva del p.m. a richiedere la dichiarazione di fallimento con particolare riferimento al fatto che la pretesa insolvenza è stata tratta da un’indagine penale relativa a terzi nella quale non erano coinvolti gli organi sociali.

Al riguardo, è opportuno premettere il testo dell’art. 7 legge fall. attualmente vigente cui in via esclusiva occorre riferirsi:

“Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell’articolo 6:

1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;

2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile”.

In ordine a tale norma si è affermato, come sottolineato anche nella sentenza impugnata il seguente fermo orientamento giurisprudenziale :

“Il P.M. è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore anche se la "notitia decoctionis" sia stata da lui appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi dall'imprenditore medesimo. Invero, la volontà legislativa che emerge dalla lettura delle ipotesi alternative previste dall'art. 7, primo comma, n. 1, legge fall., una volta venuta meno la possibilità di dichiarare il fallimento d'ufficio, è chiaramente nel senso di ampliare la legittimazione del P.M. alla presentazione della richiesta per dichiarazione di fallimento a tutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la "notitia decoctionis"; e tale soluzione interpretativa trova conforto sia nella previsione dell'art. 7, primo comma, n. 2, legge fall., che si riferisce al procedimento civile senza limitazioni di sorta, sia nella Relazione allo schema di d.lgs. di riforma delle procedure concorsuali, che fa riferimento a qualsiasi "notitia decoctionis" emersa nel corso di un procedimento penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito ritenendo la legittimazione del P.M. a presentare la richiesta di fallimento nei confronti di una società, avendo appreso dell'insolvenza della stessa nel corso di un procedimento penale pendente a carico di altre società del gruppo di cui faceva parte). (Cass. 10679 del 2014, cfr. anche Cass. 9260 del 2011).

La Corte ha anche evidenziato da quali fonti il p.m. ha desunto la situazione d'insolvenza ovvero dalla relazione dell'amministrazione giudiziario della società, ovvero da una fonte direttamente riferibile alla SELT.

Del tutto privo di rilievo deve infine ritenersi che l'amministrazione giudiziaria in sé non sia un procedimento penale dal momento che quel che rileva è che i documenti relativi ad essa siano stati appresi dal p.m. nello svolgimento dei suoi compiti istituzionale.

Per le ragioni già evidenziate deve escludersi la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata nel terzo motivo, risultando evidente che il n. 1) dell'art. 7 della legge fall. ed in particolare la previsione dell'iniziativa del p.m. quando l'insolvenza risulti da un procedimento penale contiene un ampliamento della legittimazione del p.m. bilanciata dalla eliminazione della dichiarazione d'ufficio del fallimento e dall'introduzione della piena applicazione del principio del contraddittorio fin dalla fase prefallimentare.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto."

Il collegio condivide senza rilievi la relazione e rigetta il ricorso. Non si dà luogo alla statuizione delle spese processuali in mancanza della costituzione della parte resistente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 10.06.2016.

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
g. oddo

Il Presidente

Massimo Dogliotti
Massimo Dogliotti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
10 NOV 2016



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
g. oddo